

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO**del 28 luglio 1982****relativa all'organizzazione di indagini da parte degli Stati membri sulle retribuzioni dei lavoratori agricoli fissi e stagionali**

(82/606/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 213,

visto il progetto di direttiva presentato dalla Commissione,

considerando che, per assolvere i compiti affidatili dal trattato, in particolare dagli articoli 2, 39, 117, 118, 119 e 122, la Commissione deve conoscere la situazione e l'evoluzione delle retribuzioni negli Stati membri;

considerando che le informazioni statistiche disponibili negli Stati membri sulle retribuzioni dei lavoratori agricoli non permettono, attualmente, di procedere a validi confronti e che è pertanto necessaria un'indagine comunitaria specifica, condotta sulla base di definizioni e di caratteristiche uniformi;

considerando che è necessario che la Commissione disponga, ad intervalli regolari, di informazioni il più complete possibile sulle retribuzioni e che occorre quindi che siano considerate nelle indagini tutte le categorie di lavoratori agricoli, d'ambo i sessi;

considerando tuttavia che in vari Stati membri il numero di lavoratori agricoli appartenenti a talune categorie è poco significativo e che è quindi opportuno procedere per selezione;

considerando che è opportuno prevedere un'eccezione a favore della Repubblica federale di Germania per quanto riguarda gli operai addetti al settore agricolo che beneficiano di vantaggi in natura, in quanto il numero di tali lavoratori è in detto paese insignificante ai fini della presente direttiva;

considerando che è possibile, nonché più economico effettuare le indagini per campione aleatorio e che, per garantire un analogo grado di precisione dei risultati ottenuti con tale procedura, occorre stabilire un margine di errori d'osservazione al tempo stesso costante e il più ridotto possibile;

considerando che è opportuno definire le modalità per la concessione agli Stati membri di un contributo finanziario della Comunità fino al 1986, per l'esecuzione delle indagini,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. Gli Stati membri eseguono nel 1984, e in seguito ogni due anni, un'indagine sulle retribuzioni effettive dei lavoratori fissi che lavorano a tempo pieno e/o dei lavoratori stagionali, di sesso maschile e di sesso femminile, occupati in agricoltura. La categoria di lavoratori oggetto di tale indagine in ciascuno Stato membro sono definite nell'allegato I.
2. Gli Stati membri possono tuttavia eseguire l'indagine per la prima volta già nel 1982.
3. Gli Stati membri, d'intesa con la Commissione, possono inoltre includere nell'indagine i lavoratori fissi occupati a tempo parziale, tenuto conto della loro relativa importanza.
4. Le definizioni delle varie categorie di lavoratori di cui ai paragrafi 1 e 3 sono riportate nell'allegato II.

Articolo 2

L'indagine è effettuata sulla base di informazioni statistiche relative ai mesi di settembre, ottobre o novembre per i lavoratori fissi, e ai mesi stabiliti dalla Commissione, in collaborazione con i servizi nazionali di statistica degli Stati membri per i lavoratori stagionali.

Articolo 3

L'indagine si estende, alle condizioni previste all'articolo 1, a tutte le aziende che occupano lavo-

ratori fissi e/o stagionali e che esercitano attività delimitate e definite dalla classe 01 della nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità europee (NACE), eccettuate le aziende la cui attività consiste esclusivamente o principalmente nella creazione e manutenzione di giardini e parchi, nella caccia e nell'esecuzione di attività associate all'agricoltura.

Articolo 4

L'indagine è effettuata per campionamento casuale. Gli Stati membri prendono tutti i provvedimenti adeguati, in particolare per quanto riguarda la delimitazione del campionamento, per mantenere o, se necessario, per migliorare la qualità dei risultati dell'indagine.

Articolo 5

L'indagine consiste nel rilevare, per ciascun lavoratore considerato, le informazioni seguenti: tutti i dati sulla retribuzione lorda in denaro per il mese o per i mesi di cui all'articolo 2, il tipo di attività svolta, la base di calcolo della retribuzione e il numero di ore retribuite, il sesso, l'età e la qualifica professionale del lavoratore, nonché, eccettuata la Repubblica federale di Germania, l'esistenza di erogazioni in natura.

Articolo 6

In collaborazione con gli Stati membri, la Commissione determina le modalità tecniche dell'indagine e le modalità secondo cui devono esserle trasmessi i risultati.

Articolo 7

Per l'esecuzione delle indagini svolte sino al 1986 compreso, gli Stati membri ricevono un contributo forfettario per azienda intervistata. Tale contributo viene imputato sugli appositi stanziamenti nel bilancio generale delle Comunità europee.

Articolo 8

Il Consiglio riesamina per la prima volta la presente direttiva prima della fine del 1990 e in seguito ogni sei anni in base a una relazione della Commissione contenente una valutazione delle esperienze fatte nell'esecuzione delle indagini attuate.

Articolo 9

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 1984. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 10

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 28 luglio 1982.

Per il Consiglio

Il Presidente

O. MØLLER

ALLEGATO I**Categorie di lavoratori di cui all'articolo 1**

1. Per il Belgio, la Danimarca, la Germania (ad eccezione dei Länder di Berlino, Brema, Amburgo e Saar), la Francia, l'Irlanda, l'Italia, i Paesi Bassi, il Lussemburgo e il Regno Unito: lavoratori fissi occupati a tempo pieno.
2. Per la Grecia: lavoratori fissi e stagionali.

ALLEGATO II**Definizione delle categorie di lavoratori di cui all'articolo 1**

1. Per «lavoratore fisso» si intende il lavoratore manuale, non membro della famiglia dell'imprenditore agricolo, che occupa nell'azienda un impiego fisso, un impiego cioè a tempo pieno o a tempo parziale, in modo continuo e regolare per tutto l'anno.

Si tratta di lavoratori dipendenti nel senso rigoroso del termine, ossia lavoratori retribuiti regolarmente che, ai sensi di un contratto di lavoro orale o scritto, lavorano «tutto l'anno», fatti salvi naturalmente i ritmi stagionali imposti dal lavoro agricolo.

- a) Per «operaio fisso occupato a tempo pieno» si intende l'operaio che, ai sensi del contratto di lavoro, è tenuto durante l'anno a fornire prestazioni uguali o superiori alla durata convenzionale o usuale di lavoro.
- b) Per «operaio fisso occupato a tempo parziale» si intende l'operaio che, ai sensi del contratto di lavoro, è tenuto durante l'anno a fornire prestazioni inferiori alla durata convenzionale o usuale di lavoro ma superiori a 15 ore settimanali. Il lavoro a tempo parziale non è limitato al solo lavoro a mezzo tempo; può essere organizzato secondo un ritmo giornaliero, settimanale o mensile, adattato ai bisogni delle aziende agricole.

La distinzione tra lavoratore fisso occupato a tempo pieno e occupato a tempo parziale sarà effettuata facendo riferimento all'anno di lavoro e non solo al mese dell'indagine. Per esempio, il lavoratore tenuto a lavorare in media 40 ore settimanali durante l'anno (durata convenzionale o usuale), che ha lavorato soltanto 20 ore nel mese dell'indagine, sarà considerato lavoratore fisso occupato a tempo pieno.

2. Per «lavoratore stagionale» si intende il lavoratore manuale non membro della famiglia dell'imprenditore agricolo che occupa nell'azienda un impiego non fisso, ossia un impiego di durata limitata ad una frazione dell'anno e connessa con l'esecuzione di lavori ben definiti.

Si tratta di lavoratori dipendenti nel senso rigoroso del termine, ossia lavoratori occupati ai sensi di un contratto di lavoro orale o scritto.
